



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA O.S. FP CGIL VV.F.

Oggetto: Attivazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
Riscontro nota del 13 gennaio 2026.

In relazione alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 13 gennaio 2026, concernente l'oggetto, si informa che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha rappresentato che:

«da un punto di vista autorizzativo, i locali destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, compresi gli eventi a carattere temporaneo, ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti alla licenza di P.S. previa verifica da parte delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, comunali o provinciali, a seconda dei casi, di cui fanno in ogni caso parte anche rappresentanti del C.N.VV.F., per quanto attiene gli aspetti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

In tale contesto, il C.N.VV.F. assicura, e continuerà ad assicurare anche in futuro, la propria partecipazione con qualificato personale all'azione di controllo affidata dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 alle predette commissioni di vigilanza che, come noto, sono chiamate non solo a verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni ed accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ma anche a controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Peraltro, è opportuno rammentare anche l'importante azione di vigilanza ispettiva in materia antincendio svolta dalle strutture del C.N.VV.F. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i., in base a programmi settoriali per categorie di attività disposti annualmente a livello nazionale con Direttiva del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; anche in tale ambito, solo nell'ultimo biennio, sono stati espletati circa un migliaio di visite ispettive ex art. 19 presso attività caratterizzate da grande affollamento e presenza di pubblico quali quelle invidiate al p.to 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti sportivi e palestre con capienza superiore alle 100 persone o di superficie superiore a 200 m²).

Ciò posto, da un punto di vista tecnico, l'attuale quadro normativo in materia di prevenzione incendi nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo è consolidato e strutturato secondo criteri di massima tutela della vita umana, proprio al fine di prevenire eventi con conseguenze gravi per le persone; le predette attività sono tradizionalmente disciplinate dal decreto del Ministro dell'Interno del 19 agosto 1996 e s.m.i. che detta le disposizioni per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali intrattenimento e di pubblico spettacolo puntualmente indicati all'articolo 1 dello stesso decreto (teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, sale da ballo e discoteche, ecc.). In alternativa alla predetta regola tecnica di tipo tradizionale, è oggi possibile anche adottare le nuove modalità di progettazione previste dal Codice di Prevenzione Incendi poiché, con D.M. 19 maggio 2022, è stata emanata la RTV 15 (Regola tecnica Verticale allegata al Codice di Prevenzione Incendi), che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo.

In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di progettazione adottate, entrambe le regole tecniche di prevenzione incendi prevedono un insieme coordinato di misure antincendio in termini di requisiti di reazione al fuoco dei materiali, di caratteristiche di resistenza al fuoco di elementi strutturali, di caratteristiche per la limitazione della propagazione dei fumi e delle fiamme, di requisiti per l'esodo degli occupanti, di caratteristiche degli impianti rilevanti ai fini antincendio (rete idrica antincendio, impianti rivelazione e di allarma incendio, di evacuazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

fumo e calore, ecc...) nonché di idonee misure di gestione della sicurezza antincendio sia precauzionali di esercizio che in fase di emergenza.

Ciò posto, preme in ultimo segnalare come il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi sia sempre stato attivo ed impegnato nella trattazione delle diverse problematiche emergenti in ambito prevenzione incendi, in ultimo, recentemente, l'approvazione della linea guida per la progettazione e l'installazione dei pannelli fotovoltaici e la valutazione dell'aggiornamento della regola tecnica per le autorimesse ed il parcheggio di autoveicoli alimentati con vettori energetici innovativi, in particolare, di veicoli elettrici e ibridi del tipo plug-in.

Avendo il Comitato tecnico scientifico natura consultiva sulle questioni tecniche di prevenzione incendi e, comunque, esprime un parere preventivo sulle norme tecniche di prevenzione incendi da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, lo stesso Comitato sarà ovviamente coinvolto in ogni iniziativa di normazione tecnica che si dovesse eventualmente rendere necessaria.

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare che la Confederazione Generale Italiana Lavoratori (C.G.I.L.) è già ricompresa tra i membri effettivi del C.C.T.S. di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 59 del 17 aprile 2024 e s.m.i.».

IL CAPO UFFICIO

Labbate